

REGOLAMENTO

GRUPPO PRODUTTORI PROFESSIONALI BIOMASSE (GPPB)

1. Premessa e obiettivi

Il presente documento rappresenta il regolamento interno del Gruppo Produttori Professionali Biomasse (GPPB) che si costituisce nell'ambito di AIEL Associazione Italiana Energie Agroforestali.

AIEL è una associazione senza scopo di lucro con finalità di promuovere le energie rinnovabili di origine agricola e forestale e lo sviluppo delle moderne tecnologie di conversione energetica, con un approccio di filiera. Nello specifico segmento delle biomasse solide AIEL opera per rappresentare i portatori di interesse e gli operatori attivi nei segmenti della filiera:

- produzione e trasformazione di biomasse legnose;
- produzione e distribuzione di apparecchi e impianti a biomasse legnose;
- promozione delle professionalità che a vario titolo operano nella filiera energetica delle biomasse agroforestali.

I principali obiettivi che l'associazione si pone con la costituzione del Gruppo Produttori Professionali Biomasse (in sigla GPPB), nel medio-lungo periodo sono i seguenti:

- promuovere la qualificazione professionale degli operatori coinvolti nella filiera produttiva delle biomasse agroforestali;
- operare affinché la filiera possa ottenere un giusto riconoscimento tra le fonti energetiche rinnovabili nazionali commisurato al suo apporto energetico e alle caratteristiche proprie di questo settore (filiera corta, energia rinnovabile, CO₂ neutrale, economia legata al territorio, riqualificazione del patrimonio forestale, occupazione territoriale, promozione della qualità e dell'innovazione di apparecchi e impianti);
- rafforzare la rappresentanza del settore per una più efficace interlocuzione nei confronti delle istituzioni per sostenere le politiche di sviluppo del mercato. Attivare positive relazioni con le associazioni dei consumatori e con gli operatori del mondo della comunicazione per diffondere una corretta informazione.

Per un'efficace e adeguata rappresentanza del settore il **Gruppo Produttori Professionali Biomasse**, in collaborazione e con il coordinamento di AIEL intende organizzarsi con le modalità descritte nei punti seguenti.

2. A chi si rivolge il GPPB

Il gruppo si rivolge ai produttori e fornitori di biomasse legnose a destinazione energetica, ovvero produttori diretti e trasformatori che

acquisiscono la materia prima (ad esempio tronchi o ramaglie), la trasformano e commercializzano il prodotto finito (ad esempio cippato o legna da ardere). Sono escluse dal GPPB le aziende che si occupano esclusivamente di commercializzazione o di trasformazione conto terzi dei biocombustibili legnosi.) Il produttore Professionale Biomasse sceglie un percorso di legalità, qualificazione professionale e attestazione di conformità qualitativa dei prodotti offerti sul mercato.

Le imprese aderenti al GPPB si impegnano a raggiungere i requisiti di qualità richiesti dalle rispettive normative vigenti in materia di biocombustibili legnosi (ISO 17225).

Possono far parte del GPPB gli operatori che rispettano i requisiti tecnico-qualitativi fissati nel presente regolamento e ne condividono lo scopo. Per essere membri del GPPB è necessario aderire ad AIEL e impegnarsi a rispettarne lo statuto e le finalità.

Per far parte del GPPB il titolare o il rappresentante legale dell'impresa si impegna:

- ad utilizzare per le operazioni di trasformazione, movimentazione, stoccaggio e trattamento della biomassa legnosa, mezzi ed attrezzature in regola con la normativa in materia di sicurezza sul lavoro e con il Codice della Strada e personale adeguatamente formato e ad eseguire le prestazioni richieste a regola d'arte, nel rispetto delle normative vigenti;
- a fornire su richiesta di AIEL (Associazione Italiana Energie Agroforestali) la seguente documentazione:
 - o Certificato di iscrizione alla CCIAA con oggetto sociale inerente all'attività di produzione di biomasse legnose a scopo energetico;
 - o Documentazione attestante la conformità di macchine, attrezzature e opere provvisorie al d.lgs. 81/2008 o la conformità alla normativa CE e per le macchine prodotte prima del 21/09/1996;
 - o Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) di cui al D.M. 24/10/2007;
 - o Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 d.lgs. 81/2008;
 - o Copia delle comunicazioni obbligatorie di instaurazione dei rapporti di lavoro, del Libro Unico Lavoro (LUL) e degli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate agli Enti Previdenziali;
 - o Dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi formativi e informativi dei dipendenti;
 - o Dichiarazione di conformità dell'azienda rispetto a quanto richiesto dal Regolamento EUTR - Timber Regulation - n. 995/2010 e di essere a conoscenza del sistema sanzionatorio penale e amministrativo previsto dal D.Lgs. 178/2014, in caso di violazione del Regolamento EUTR.
 - o Documentazione fotografica delle strutture aziendali e dei macchinari in dotazione all'azienda
 - o Quant'altro ritenuto dall'Associazione necessario ad assolvere agli obblighi di controllo sull'idoneità tecnico-professionale

dell'impresa e sul corretto assolvimento delle disposizioni in materia di lavoro.

- a far osservare tutti gli obblighi di cui sopra anche ai suoi eventuali subappaltatori.

Le imprese che costituiscono il GPPB si impegnano inoltre a conseguire l'ottenimento di:

- a) un'attestazione di conformità**, secondo la Norma UNI EN 14961 in vigore, del prodotto o dei prodotti di maggiore interesse commerciale per l'impresa (es. cippato A1, A2, B; legna da ardere, agri-pellet e/o agri-bricchetti¹). Per l'iscrizione è necessario presentare la copia dell'attestazione di conformità ottenuta da un laboratorio/ente terzo. Le aziende che intendono aderire e che non sono ancora in possesso di tale requisito hanno 6 mesi di tempo per adeguarsi a partire dalla data di adesione. L'attestato va **rinnovato ogni anno**. Parallelamente l'azienda deve dimostrare di verificare per conto proprio i principali parametri di qualità con cadenza trimestrale (avvalendosi di propria strumentazione o del supporto di AIEL);
- b) un **attestato di partecipazione** ad un corso di aggiornamento professionale tenuto da AIEL, almeno **una volta ogni 2 anni**. Sono considerati validi allo scopo gli attestati di partecipazione ad un corso per produttori professionali di biomasse tenuto da AIEL, ottenuti nel corso degli ultimi due anni precedenti alla data di adesione al gruppo.

3. Quote associative, budget e programma delle attività

La quota associativa annuale è definita tenendo conto di una quota parte delle spese generali di funzionamento di AIEL e delle attività comuni dedicate al GPPB, indicate nel programma delle attività annuali.

Più in particolare nell'ambito del budget del gruppo sono comprese:

- una quota delle spese generali di funzionamento di AIEL (affitto ufficio, attività di segreteria, telefono, viaggi, materiali di consumo, ecc..);
- costi per un collaboratore tecnico da destinare in modo specifico al settore "Produttori Professionali Biomasse";
- spese specifiche legate al programma di attività da condividere tra i soci del gruppo;
- costi per il rilascio di **1 attestazione di conformità**, secondo la Norma UNI EN ISO 17225 in vigore, del prodotto di maggiore interesse commerciale per l'impresa, con le seguenti analisi: contenuto idrico (M), pezzatura (P), contenuto in ceneri (A), densità sterica (BD), potere calorifico inferiore (Q);
- spese per la realizzazione dei corsi di aggiornamento professionale;
- rilascio del marchio Produttore Professionale Biomasse (GPPB).

La quota annuale è stabilita in Euro **403,00 più Euro 150 + IVA da imputare ad altre attività di supporto tecnico e promozionale, analisi di mercato e biocombustibili.**

4. Quota a progetto

Oltre alle attività comuni sono possibili attività a progetto. Il progetto può essere proposto da una o da un gruppo di aziende che hanno un'idea comune riferita ad uno specifico progetto, attività o aspetto che intendono sviluppare con il supporto di AIEL. Il progetto viene presentato ad AIEL per una valutazione di idoneità, in particolare riferimento al rispetto dei principi del manifesto AIEL. Le aziende che sono interessate a partecipare a specifici progetti si impegnano a sostenerlo economicamente. I contenuti sviluppati saranno a beneficio delle aziende che hanno proposto e sostenuto economicamente il progetto.

5. Sistema decisionale

Nell'ambito della Assemblea Generale (AG) del Gruppo, si adotta il sistema di un voto per ogni membro. Le decisioni della assemblea generale, qualora richiedano una votazione, vengono assunte con la maggioranza dai voti espressi dai presenti alla seduta. I partecipanti alla AG possono ricevere al massimo una delega da un altro membro del gruppo.

L'AG del gruppo è convocata dal Comitato Operativo (CO) di intesa con il presidente di AIEL e si riunisce almeno **una volta all'anno** per presentare:

- il consuntivo delle attività svolte e dei risultati raggiunti;
- la rendicontazione delle spese sostenute;
- il programma di attività comuni ed eventualmente delle attività a progetto richieste;
- la proposta delle quote associative del gruppo.

6. Organi di rappresentanza

L'Assemblea Generale (AG), composta dalle aziende che fanno parte del GPPB, dal presidente e dal direttore generale di AIEL, elegge al proprio interno un **Comitato Operativo (CO)** composto al massimo da **sette persone, rappresentative delle filiere produttive che caratterizzano il Gruppo**, che hanno il compito di:

- predisporre le proposte di attività annuali programmate da sottoporre all'AG;
- gestirne lo svolgimento in sintonia con gli indirizzi generali di AIEL e di intesa con il direttore tecnico di AIEL;
- relazionare i membri del gruppo sullo stato di avanzamento dei lavori;
- accogliere e analizzare le proposte di progetti provenienti dai membri del gruppo;

- verificare che le attività comuni e le attività a progetto raggiungano gli obiettivi prefissati;
- convocare l'assemblea generale del gruppo come previsto al punto 5;
- indire specifiche riunioni di intesa con il presidente di AIEL;
- approva le richieste di partecipazione al gruppo previo verifica del rispetto dei requisiti previsti, in accordo con il presidente di AIEL.

È condizione di eleggibilità nel Comitato Operativo l'essere rappresentante legale dell'azienda aderente al gruppo e/o essere un soggetto delegato dall'azienda per la materia specifica.

Ciascuna azienda potrà nominare un candidato per l'elezione nel Comitato Operativo. Le candidature saranno accettate fino a una settimana prima dell'assemblea. Nel caso in cui non pervengano candidature, queste saranno accettate anche durante l'assemblea. L'elezione avverrà a maggioranza assoluta dei presenti o delegati votanti.

Il CO rimane in carica **2 anni solari** e 2/3 dei suoi membri dovranno essere sostituiti al termine del mandato.

Al momento del rinnovo, i membri uscenti nomineranno colui che farà parte del nuovo Comitato Operativo. Qualora alla data stabilita per la presentazione delle candidature non vi siano candidati esterni, i due membri uscenti potranno ripresentarsi sottoponendosi al voto dell'assemblea. Il Comitato Operativo uscente rimane in carica sino all'insediamento del nuovo Comitato.

I membri del Comitato Operativo sono rieleggibili.

Nel caso in cui nel corso del mandato vengano a mancare uno o più membri del Comitato Operativo per dimissioni o altre cause, l'assemblea degli aderenti al gruppo provvederà a nuova elezione. L'elezione dovrà svolgersi nel corso della prima assemblea utile e avverrà a maggioranza assoluta dei presenti o delegati votanti.

Le candidature saranno accettate fino al momento dell'assemblea. Il nuovo eletto ricoprirà la carica di membro di Comitato Operativo fino al decorrere del mandato naturale del membro sostituito.

L'AG nomina, nell'ambito dell'eletto CO, un **referente** del GPPB che avrà il compito di rappresentare il gruppo nell'ambito del tavolo di filiera all'interno di AIEL e di supportare AIEL nelle occasioni in cui la stessa ne ravvisi la necessità.

7. Norme di rinvio

Per quanto non previsto nel presente regolamento interno si fa riferimento comunque allo statuto di AIEL.